

Spett.li Aziende

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro somministrato (lavoratori tramite Agenzie interinali)

Obbligo di comunicazione annuale – Scadenza 31 gennaio 2026

Gentile Cliente,

Si informa che **entro il 31 gennaio 2026** le aziende che, nel corso dell'anno **2025**, hanno utilizzato **lavoratori in somministrazione** sono tenute a effettuare una **comunicazione annuale obbligatoria** alle rappresentanze sindacali.

Cos'è il lavoro somministrato

Il lavoro somministrato è una forma di rapporto di lavoro in cui **il lavoratore è assunto da un'Agenzia per il Lavoro** (c.d. *agenzia interinale*, ad esempio Adecco, Manpower, Randstad, Gi Group, ecc.) e viene **impiegato presso un'azienda utilizzatrice**.

In questo caso:

- **il lavoratore è dipendente dell'agenzia interinale;**
- **svolge la propria attività lavorativa presso l'azienda utilizzatrice;**
- **l'agenzia paga la retribuzione, mentre l'azienda utilizzatrice dirige e organizza il lavoro.**

Aziende obbligate

Sono soggette all'obbligo **tutte le aziende** che nel corso del **2025** hanno utilizzato anche **un solo lavoratore in somministrazione**, indipendentemente dalla durata del rapporto o dall'agenzia utilizzata.

Destinatari della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata a:

- **RSU** (Rappresentanza Sindacale Unitaria), oppure
- **RSA** (Rappresentanza Sindacale Aziendale), oppure
- in mancanza, agli **organismi territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative**.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve contenere **esclusivamente dati numerici**, riferiti all'anno **2025**, e in particolare:

- il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la durata dei contratti;
- il numero dei lavoratori utilizzati e la relativa qualifica.

⚠ Non devono essere indicati i nominativi dei lavoratori, ma solo dati aggregati.

Scadenza

Il termine per l'adempimento è fissato al **31 gennaio di ogni anno**.

Per i lavoratori utilizzati nel **2025**, la scadenza è il **31 gennaio 2026**.

Sanzioni

In caso di mancata o non corretta comunicazione, è prevista una **sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.250,00**.

Supporto dello Studio

Qualora l'Azienda non intenda provvedere autonomamente, lo Studio chiede di trasmettere entro il 20 gennaio 2026 i dati sopra indicati, al fine di procedere all'invio della comunicazione nei termini di legge.

La mail di riferimento è info@studiodepellegrin.it.

Ulteriore obbligo informativo

Si ricorda inoltre che l'Azienda deve comunicare sempre allo Studio l'esistenza di **contratti di somministrazione in essere**, poiché tali rapporti devono essere annotati nel **Libro Unico del Lavoro**, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2008.

Nota importante

Di norma sono le Agenzie per il Lavoro a trasmettere all'Azienda utilizzatrice i dati necessari. Qualora entro le prime settimane di gennaio 2026 l'Azienda non abbia ricevuto alcuna informativa, si raccomanda di **sollecitare tempestivamente l'Agenzia**, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

DE PELLEGRIN & PARTNERS SRL STP



Belluno, 13/01/2026